



CITTA' DI TUSA
Provincia di Messina
UFFICIO ELETTORALE

DIVIETO DI DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
DIVIETO DI PROGANDA ELETTORALE

IL SINDACO AVVISA

Che nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a **partire da sabato 2 Aprile 2016** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Si rammentano, le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, volte ad assicurare una pausa di riflessione agli elettori nell'imminenza della data di votazione e, in particolare, l'art. 9 comma 1, che statuisce: " dal giorno antecedente quello della votazione e quindi, **da sabato 16 aprile 2016** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati e giornali murali e manifesti.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, della citata legge 212/1956, è fatto divieto nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 2,00 dall'ingresso alle sezioni elettorali.

Tusa, 8 Marzo 2016



Il Sindaco
Avv. Angelo Tudisca